

Codice civile

---

**Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 4 aprile 1942, n. 79**

---

Codice Civile [approvato con R.D. 16.03.1942, n. 262]

---

LIBRO QUARTO. Delle obbligazioni - TITOLO PRIMO. Delle obbligazioni in genere - CAPO SETTIMO. Di alcune specie di obbligazioni - SEZIONE TERZA. Delle obbligazioni in solido

**Articolo 1294**

Solidarietà tra condebitori

---

I condebitori sono tenuti in solido , se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente.